

REGOLAMENTO SULLE UNIONI CIVILI

Art. 1 – Principi generali

Il Comune di Castellina Marittima, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

Art.2 – Definizione di unione civile

Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Art. 3 - Registro amministrativo delle unioni civili

E' istituito presso il Comune di Castellina Marittima il registro amministrativo delle unioni civili.

Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'iscrizione al registro può essere chiesta da due persone maggiorenni non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, assistenza morale e materiale e coabitanti da almeno un anno e con residenza abituale nel Comune di Castellina Marittima

Le iscrizioni avvengono solamente dietro presentazione di richiesta congiunta degli interessati all'ufficio comunale competente, corredata da relativa documentazione che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

Gli iscritti sono impegnati a comunicare all'ufficio di Stato Civile le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione, ad esempio matrimonio, cessazione della convivenza o della dimora abituale nel Comune di Castellina Marittima;

La cancellazione dall'elenco si ha per il venir meno dei requisiti indicati o su richiesta di una o di entrambe le persone interessate.

Ai fini consentiti dalla legge ed a esclusiva richiesta degli interessati l'ufficio comunale competente rilascia attestazione di iscrizione nell'elenco.

Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale di Stato Civile attesta l'iscrizione nell'elenco.

Art. 4 – Effetti dell'iscrizione nel registro

Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui al precedente comma e pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.